

# **STUDIO QUARANTA & PALERMO - PROFESSIONISTI ASSOCIATI**

*Dottori commercialisti - Revisori contabili*

Viale Nicolò Arnaldi 13 – 00019 Tivoli (Rm) - Tel. 0774 331915 Fax 0774 314283

E-mail: [info@studioquarantapalermo.191.it](mailto:info@studioquarantapalermo.191.it)

[www.studioquarantapalermo.it](http://www.studioquarantapalermo.it)

## **CIRCOLARE N. 4/2004**

### ***Il Concordato preventivo***

In attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, la finanziaria 2004 ha introdotto in forma sperimentale **un concordato preventivo biennale** per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo.

Sono ammessi al concordato preventivo **imprenditori e liberi professionisti**, sempre che:

- Siano stati in attività al 31 dicembre 2000;
- Abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non superiore a 5.154.569,00 Euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;
- Non si siano avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, o per quello in corso al 1 gennaio 2003;
- si impegnino a rispettare la condizione sulla base della quale opera il concordato stesso per ciascun periodo d'imposta oggetto di concordato.

Le **domande** di adesione al concordato dovranno essere presentate all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, tra il **1° gennaio** e il **16 marzo 2004**.

#### **Come opera il concordato**

Il concordato preventivo si opera sulle seguenti **basi di calcolo**, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 Euro:

- **per il primo periodo d'imposta (2003):** incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 8%, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7%;
- **per il secondo periodo d'imposta (2004):** incrementando i ricavi o i compensi del 2003 almeno del 5%, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 %.

Ai fini del reddito minimo, l'adeguamento potrà essere effettuato anche in sede di dichiarazione, sia per l'anno 2003 che per l'anno 2004.

Invece, in ordine alla soglia minima dei ricavi o compensi, l'adeguamento in sede di dichiarazione potrà avvenire – per il 2004 – solo qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi indicati precedentemente possa essere raggiunta mediante un incremento non superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili

#### **Adeguamento per ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti da studi di settore o parametri**

Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

#### **Determinazione dell'imposta**

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'**aliquota** del **23 %**. L'aliquota è, invece, del **33%** per i soggetti passivi IRPEG/IRES (art. 87, TUIR) nonché per gli altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 Euro.

I vantaggi per le imprese che aderiscono al concordato si sostanzieranno in:

- determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

- sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, salvo esplicita richiesta del cliente;
- limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria: i redditi d'impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai esclusivamente nei casi di rettifica delle dichiarazioni, qualora il contribuente abbia sottratto all'ispezione le scritture contabili o quando queste ultime non siano disponibili per cause di forza maggiore, nei casi rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche e di accertamento parziale. Restano inoltre applicabili le disposizioni in materia di rettifica delle dichiarazioni ai fini IVA, nonché quelle previste dal regolamento di riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto (D.P.R. n. 441/1997).

Il contribuente che non soddisfa la condizione per rendere operativo il concordato preventivo lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:

- il contribuente decade dai benefici fiscali;
- l'ufficio emette **accertamento parziale**, sulla base dei ricavi o compensi determinati secondo le modalità del concordato; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. n. 218/1997);
- gli **obblighi di documentazione** riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione.